

(N. 1491-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1951

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Fino dalla convenzione 23 dicembre 1873 fra l'Italia e la Svizzera per il congiungimento della linea del San Gottardo con la rete ferroviaria italiana si prevede uno speciale trattamento per le merci svizzere transitanti sul territorio italiano dal San Gottardo, via Chiasso, a Milano ed oltre.

Con la successiva convenzione 2 dicembre 1899 venne regolato l'analogo traffico con la linea del Sempione.

La Svizzera ebbe così convenienza di avviare molti suoi traffici ai porti italiani ed ivi far trovare sue navi, battenti bandiera Svizzera.

Tasse di ancoraggio, in misura normale, gravano le navi (piroscafi o velieri) nazionali o quelle estere equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, che approdino per operazioni di commercio, in un porto dello Stato. Le navi estere non equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali, sono escluse dal trattamento, che, nei riguardi delle tasse di ancoraggio e dei diritti marittimi, spetta alle nazionali.

Di qui una richiesta della Svizzera di ammissione delle proprie navi, facenti scalo nei porti italiani, al trattamento usato alle navi nazionali.

Ma, data la sua posizione geografica, la Svizzera non avrebbe potuto materialmente concedere all'Italia la reciprocità su tale questione e cioè non si avrebbe potuto applicare nei suoi confronti il trattamento della Nazione più favorita.

Ma c'erano le ragioni di transito sorte con le convenzioni del Gottardo (1873) e del Sempione (1899) e tutta la conseguente contropartita di facilitazioni in tale materia e di convenienza per le nostre ferrovie.

Di qui l'opportunità di questo scambio di note fra l'Italia e la Svizzera, datato a Roma il 20-24 marzo 1950, relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani. Per cui d'ora in avanti le navi svizzere facenti scalo in porti italiani godranno di un trattamento analogo a quello fatto, in tali porti, alle navi nazionali.

Il Senato con la presente legge ratifica e dà piena ed intera esecuzione allo scambio di note suddette.

BASTIANETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 marzo 1950.